Rag.

COPIA

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

PROVINCIA DI ROMA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 60
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 29/07/2015 in sessione Straordinaria di Prima convocazione.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE ALIQUOTE (E DETRAZIONI D'IMPOSTA) IMU PER L'ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici, addì ventinove del mese di luglio alle ore 21:23 in Civitavecchia, nella Sala Consigliare del Palazzo Comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.
Sono presenti i Consiglieri:

1	COZZOLINO ANTONIO	P	14	BAGNANO RAFFAELLA	P
2	RICCETTI ALESSANDRA	P	15	LA ROSA EMANUELE	P
3	D'AMBROSIO ELENA	P	16	LA ROSA ROLANDO	P
4	BARBANI CLAUDIO	P	17	TIDEI PIETRO	P
5	FLOCCARI FULVIO	P	18	PIENDIBENE MARCO	P
6	BRIZI DANIELE	P	19	STELLA PAOLA RITA	A
7	TRAPANESI FABRIZIA	P	20	MECOZZI MIRKO	P
8	PUCCI MARCO	A	21	GRASSO MASSIMILIANO	P
9	MENDITTO DARIO	P	22	PERELLO DANIELE	A
10	CARLINI PATRIZIO	P	23	DE PAOLIS SANDRO	A
11	MANUNTA MATTEO	P	24	D'ANGELO ANDREA	A
12	FORTUNATO FRANCESCO	P	25	GUERRINI MAURO	A
13	RIGHETTI FABRIZIO	P			

PRESENTI: 19 ASSENTI: 6

Accertato il numero legale per la validità dell'adunanza Il Presidente del Consiglio, Riccetti Alessandra, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste Il Segretario Generale Caterina Cordella.
Sono presenti gli Assessori: LUCERNONI DANIELA, PERRONE GIOIA, TUORO FLORINDA, PANTANELLI MASSIMO, SAVIGNANI MARCO, MANUEDDA ALESSANDRO
Assumono le funzioni di scrutatori i Signori: BRIZI DANIELE, MENDITTO DARIO, MECOZZI MIRKO

Illustra il provvedimento l'assessore Tuoro.

Intervengono sull'argomento i consiglieri Tidei, Sindaco, Piendibene, assessore Tuoro per alcuni chiarimenti, Carlini e Grasso.

Per dichiarazione di voto intervengono i consiglieri Tidei e Piendibene.

OMISSIS

E, pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto;
- Esaminata l'allegata proposta dell'ufficio Bilancio – Rendiconto di gestione n. 61 del 21/7/2015;
- Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto il parere di conformità alle norme vigenti espresso dal Segretario Generale;
- Visto il parere espresso dalla Commissione Bilancio-Politiche Finanziarie-Fondi Europei nella seduta del 24/07/2015;
- Visto il parere espresso dalla Conferenza dei Capigruppo nella seduta del 28/07/2015;
- Visto l'esito della votazione sulla proposta, accertata dagli scrutatori signori: Brizi, Menditto e Mecozzi, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato:

PRESENTI	19	VOTANTI	19
FAVOREVOLI	15		
CONTRARI	4	(Tidei, Mecozzi, Piendibene, Grasso)	

Esce il consigliere Tidei – presenti 18.

DELIBERA

1. Approvare l'allegata proposta dell'ufficio Bilancio – Rendiconto di gestione n. 61 del 21/7/2015, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Successivamente, con separata votazione, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs.vo 267 del 18/8/2000, con voti favorevoli 15 e contrari 3 (Grasso, Mecozzi e Piendibene su presenti e votanti n. 18 consiglieri.

COMUNE DI CIVITAVECCHIA
PROVINCIA DI ROMA

Proposta n° 61 del 21/07/2015

PROPOSTA DI DELIBERA

Ufficio Proponente:BILANCIO - RENDICONTO DI GESTIONE

Relatore: TUORO FLORINDA

OGGETTO : *Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione aliquote (e detrazioni d'imposta) IMU per l'anno 2015.*

Premesso che:

a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:
a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale

gettito, nei bilanci comunali, viene sostituto con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore;

Ricordato che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:
Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;
Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

Atteso che:

- il Fondo di solidarietà è ripartito con DPCM, tenendo conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;
- come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

Ricordato che questo comune ha confermato, per l'anno d'imposta 2014, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 in data 29/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, le aliquote di base (*e le detrazioni*) dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2014

Fattispecie	Aliquota per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	5,50
Altri immobili	9,00
Aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9,comma 3 bis del D.L. 557/1993	2,00
Fabbricati iscritti o iscrivibili al gruppo catastale D, e altri fabbricati ad essi accessori,	10,60

strumentali o pertinenziali destinati alla produzione di energia elettrica attraverso l'impiego di fonti non rinnovabili.	
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Ricordato altresì che questo comune è stato interessato dalla modifica dei criteri di esenzione dei terreni agricoli di cui all'articolo 7, comma 1, lett. h) del d.Lgs. n. 504/1992, originariamente prevista dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto legge n. 16/2012 (conv. in legge n. 44/2012) e dal DM 28 novembre 2014 e successivamente modificata ad opera del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, in corso di conversione in legge, per effetto dei quali il Fondo di solidarietà comunale è stato *ridotto* di €. 305.932,71 a fronte di un corrispondente *incremento* del gettito IMU stimato sui terreni agricoli per l'anno 2014;

Accertato che il gettito IMU lordo incassato nell'anno 2014 ammonta a € 13.753.762,08, oltre il gettito presunto di € 305.932,71 come gettito per i terreni agricoli che hanno perso il diritto all'esenzione;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2015 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali*";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

Visto infine l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamato il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015, con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
  1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
   1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
   3) una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro una soglia di reddito ISEE del comodatario non superiore a €. 15.000 ovvero per valori corrispondenti a 500 euro di rendita (art. 13, comma 2, , d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.120 in data 22/05/2015, esecutiva ai sensi di legge;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento IMU sono stati assimilati ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Richiamato:

- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- l'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, il quale ha prorogato al 2015 la clausola di salvaguardia di cui sopra;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014;

Visto il predisponendo bilancio di previsione dell'esercizio 2015, le previsione di spesa e le previsioni di entrata;

Ritenuto, pertanto approvare, al fine di garantire gli equilibri di bilancio, fissare per l'anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Aliquota per mille/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	5,50
Unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato a soggetto che le utilizza come abitazione principale*	7,60
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	10,60
Terreni agricoli	10,60
Aree fabbricabili	10,60
Altri immobili	10,60
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

*** per gli immobili adibiti ad uso abitativo, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 9.12.1998, n. 431** (affitti a canone concordato) si applica l'aliquota dello 0,76% a condizione che venga fatta richiesta da parte dei proprietari su

apposito modulo predisposto dal Servizio Tributi, entro e non oltre la scadenza per il pagamento del saldo dell'anno in cui è avvenuta la concessione. Tale richiesta dovrà essere obbligatoriamente ripresentata ogni anno al fine di verificare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti.

Ritenuto di stimare in € 15.770.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di €. 3.454.827,18 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 in data 14/02/2000, e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare, per l'anno di imposta 2015, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

Aliquota/detrazione	Misura
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	5,50
Unità immobiliari concesse in **locazione a canone concordato** a soggetto che le utilizza come abitazione principale*	7,60
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	10,60
Terreni agricoli	10,60
Aree fabbricabili	10,60
Altri immobili	10,60
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

*** per gli immobili adibiti ad uso abitativo, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 9.12.1998, n. 431** (affitti a canone concordato) si applica l'aliquota dello 0,76% a condizione che venga fatta richiesta da parte dei proprietari su apposito modulo predisposto dal Servizio Tributi, entro e non oltre la scadenza per il pagamento del saldo dell'anno in cui è avvenuta la concessione. Tale richiesta dovrà essere obbligatoriamente ripresentata ogni anno al fine di verificare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti.

3. di stimare in € 15.770.000,00 il gettito complessivo dell'imposta Municipale Propria per l'anno 2015 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di €. 3.454.827,18 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio ovvero entro il 21 ottobre 2015, ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Data l'urgenza di approvare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015

PROPONE DI DELIBERARE

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Riccetti Alessandra

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Caterina Cordella

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO GENERALE
Carmelina Castello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il 3 AGO. 2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del Messo comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio il giorno 3 AGO. 2015 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U. n. 267 del 18/8/2000.

Civitavecchia, lì 29 LUG. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Caterina Cordella

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, per decorrenza termine di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, 3° comma del T.U. n. 267/2000.

Civitavecchia, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE